

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AVVISO DA PUBBLICARE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR
AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO
- SEZIONE TERZA BIS - N. 5243/2014

1. - Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (sez. Terza Bis); R.G. Ricorso N. 9152/2014.

2. - Nome del ricorrente: Beatrice BRAINI (cod. fisc. BRNBRC95H59L424S).

2.1 - Indicazione dell'amministrazione intimata: - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Università degli Studi di Trieste; CINECA - Consorzio Interuniversitario; Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

A) Decreto Ministeriale del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 5 febbraio 2014 n. 85 e, in particolare:

- art. 2, comma 3, (e ogni altra disposizione) nella parte in cui prevede che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale (a.a. 2014/2015) in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, consista anche nella soluzione n. 23 quesiti di “ragionamento logico”;

- art. 9, comma 1, (e ogni altra disposizione) nella parte in cui stabilisce che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale (a.a. 2014/2015) di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana si svolga in data 8 aprile 2014;

B) ogni altro atto al precedente presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento al bando per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46) per l'anno accademico 2014/2015, approvato con decreto dd. 6 febbraio 2014 - n. 143/2014 – prot. N. 2512 del 07/02/2014, anno 2014, tit. V, cl. 2, all. 1 del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, nella parte in cui (art. 3), recependo l'art. 2 del Decreto Ministeriale di cui al punto 1, prevede che l'esame di ammissione verta anche su 23 quesiti di “ragionamento logico” e nella parte in cui, recependo l'art. 9 del Decreto Ministeriale di cui al punto 1, prevede che l'esame di ammissione, unico per il Corso di

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, si svolga il giorno 8 aprile 2014;

C) avviso dd. 13 gennaio 2014, protocollo n. 562, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la ricerca – Direzione Generale per l'Università lo studente ed il diritto alla studio universitario, avente ad oggetto “*Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015*”, nella parte in cui comunica, quale data di effettuazione delle prove di ammissione relative al corso di laurea magistrale Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria in lingua italiana per l'anno accademico 2014-2014, la data dell'8 aprile 2014;

D) “graduatoria” pubblicata in data **22 aprile 2014**, a cura del CINECA, per conto del MIUR, secondo il codice identificativo della prova, sul sito: <http://accessoprogrammato.miur.it>, indicante esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati, secondo le indicazioni del D.M. n. 85/2014;

E) graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno **12 maggio 2014** nell'area del sito riservato agli studenti, secondo le indicazioni del D.M. n. 85/2014;

F) graduatoria indicante, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, i nominativi di coloro che risultano assegnati o prenotati al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile, pubblicata in data **20 maggio 2014**, nell'area del sito riservato agli studenti, secondo le indicazioni del D.M. n. 85/2014 (dalla quale risulta che la ricorrente non risulta né assegnata né prenotata);

G) verbali e operazioni della Commissione e delle Sottocommissioni di concorso dell'Università di Bari e dell'Università di Roma “Tor Vergata”;

H) ove esistente, provvedimento con il quale MIUR ha deciso di non annullare il test di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria, di cui alla nota dell'Ufficio Stampa dd. 11.4.2014; e la medesima nota.

3.1 – Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

- motivi formulati con il ricorso introduttivo:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264 (“NORME IN MATERIA DI ACCESSI AI CORSI UNIVERSITARI”). VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

L'art. 4, comma 1, della L. n. 264/1999 impone al Ministro di determinare modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, **sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore.**

Tuttavia, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (anno accademico 2014 – 2015), sono state fissate dal Ministero resistente (D.M. n. 85/2014), per il giorno **8 aprile 2014** (art. 9 decreto citato). E, cioè, **illegittimamente** e **illogicamente**, quando era ancora in pieno svolgimento l'ultimo anno della stessa scuola secondaria superiore; e, pertanto, quando non erano ancora stati svolti gli argomenti oggetto delle prove.

Senza contare la disparità di trattamento che si è venuta a determinare nei confronti degli studenti frequentanti l'ultimo anno della scuola superiore. I quali si sono trovati, rispetto a coloro che hanno svolto la prova negli anni precedenti, a dovere scegliere se impegnarsi per la preparazione della prova di ammissione o concentrarsi sullo studio delle materie dell'ultimo anno di scuola. A conclusione del quale, peraltro, dovranno essere svolti gli esami di Stato che impegnano non poco i medesimi studenti.

Senza contare - quale ulteriore elemento di totale irragionevolezza della decisione di fissare il giorno 8 aprile 2014 la data della prova di ammissione ai corsi di laurea - che lo sforzo profuso per lo studio delle materie oggetto della stessa prova di ammissione, potrebbe rivelarsi inutile. Posto che, alla data dell'8 aprile 2014, **i candidati alla prova di ammissione non hanno neppure acquisito il requisito minimo per l'iscrizione al corso di studi universitario: il diploma di istruzione secondaria!**

Essendo del tutto possibile il verificarsi della situazione paradossale di un candidato che, superata la prova di ammissione al corso di laurea e già immatricolato per l'anno accademico 2014/2015, non riesca poi a conseguire il diploma di istruzione secondaria e non possa, quindi, accedere corso di laurea per il quale risulta già iscritto. E' bene ricordare, infatti, che l'immatricolazione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, dei candidati che hanno superato le prove di ammissione (anche di quelli che non hanno ancora oggi conseguito il diploma d'istruzione secondaria), è già disponibile dal 12 maggio 2014.

2 ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, L. 2 AGOSTO 1999 N. 264.

L'art. 4, comma 1, della L. n. 264/1999, così si esprime: “L'ammissione ai corsi ...è disposta....**previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore.**”.

Orbene, il Ministero, con il D.M. n. 85/2014, ha esercitato il potere attribuito dalla norma di rango superiore, violando i limiti entro i quali tale potere avrebbe dovuto essere esercitato.

Il MIUR, infatti, ha determinato i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea - oltre che sulla base di quesiti su argomenti facenti parte dei programmi della scuola secondaria superiore e di cultura generale - anche sulla base di quesiti di “ragionamento logico” del tutto estranei alla norma sopra richiamata (art. 4, comma 1, L. 264/1999).

Di più. Mentre i quesiti di cultura generale sono soltanto quattro (v. art. 5 del D.M. n. 85/2014) quelli di “ragionamento logico”, sono ben 23. E’ evidente, quindi, la violazione dei limiti entro i quali la norma di rango superiore consentiva l’esercizio del potere regolamentare da parte del MIUR.

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 34 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’.

Sotto diverso e autonomo profilo, si deve inoltre evidenziare come i citati quesiti di “ragionamento logico”, anche per il numero nettamente superiore rispetto a quelli di cultura generale, non sono idonei in alcun modo alla funzione cui dovrebbero assolvere: **la selezione, cioè, dei più meritevoli in armonia con quanto dispone l’art. 34 della Costituzione.**

E’ stato correttamente rilevato che il diritto allo studio dei capaci e meritevoli (con o senza mezzi economici) va inteso come vero e proprio diritto soggettivo di accesso al sistema scolastico (Pototschnig, “*Istruzione (diritto alla)*” in Enciclopedia del diritto, XXIII, 1973, pag. 98). Sottolinea l’Autore citato come: “*Una volta soddisfatte le previste condizioni di merito e di capacità, il singolo può vantare un diritto soggettivo al conseguimento dei titoli legali di studio.*”. Ne consegue che un sistema che condiziona il diritto allo studio a valutazioni sganciate dall’accertamento dei due summenzionati parametri della capacità e meritevolezza, risulta insanabilmente illegittimo per violazione dell’art. 34 della Costituzione.

Ciò che, invero, accade tutte le volte in cui, come nel caso di specie, si individui un sistema di selezione basato, non già su conoscenze effettive, bensì su estemporanee risposte ad altrettanto estemporanei quiz di asserito “ragionamento logico”;

- motivo aggiunto:

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 DELLA COSTITUZIONE ED ECCESSO

**DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA,
IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL M.I.U.R. DD. 5
FEBBRAIO 2014 N. 85 (ALLEGATO 1).**

Con tale motivo aggiunto, si sono denunciate le violazioni dei principi di rilievo costituzionale dell'anonimato e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Basti pensare a ciò che si è verificato nel corso della prova svoltasi presso l'Università di Bari: scomparsa di un plico contenente le domande e, quindi, potenziale conoscenza da parte di un numero considerevole di candidati delle domande.

Tale irregolarità, oltre ad essere palesemente in contrasto con i principi sopra enucleati, viola palesemente le regole che l'amministrazione si era data per la regolamentazione della procedura concorsuale (proprio a tutela dei principi costituzionali più volte richiamati).

Ed, invero, ai sensi dell'allegato 1, punto 4, del D.M. 5.2.2014 n. 85: “*A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenente i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione.*”.

Il punto 5, del medesimo allegato, inoltre, dispone che “*In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'aula o il responsabile d'aula sorteggia due studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse...Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole...*”.

E' di tutta evidenza che, al fine di dare alla disposizione citata un significato plausibile, nel caso in cui la verifica in ordine alla integrità delle scatole dia esito negativo, la prova non possa andare avanti. Tanto più che, nel caso di specie, non solo risultava che una scatola non era integra, ma addirittura era stato trafugato un plico.

Non si comprende, quindi, come il MIUR abbia potuto decidere - dandone notizia con un comunicato stampa dd. 11.4.2014 (**doc. 2**) - di non annullare la prova. Pur essendo perfettamente consapevole delle gravi irregolarità verificatesi: tanto da descriverli, puntualmente, nel medesimo comunicato. Viene da chiedersi, quindi, quale sia il senso che il MIUR attribuisce alle regole che esso stesso ha emanato per la regolazione della procedura concorsuale. Posto che ha ritenuto irrilevante l'integrità delle scatole e la presenza di tutti i plichi, ai fini della correttezza della prova.

Eppure è evidentissimo il pericolo che un numero potenzialmente alto di candidati abbiano potuto conoscere, prima della prova, le domande (vista la immediatezza con la quale le informazioni possono oggi circolare). Ed è, quindi, evidentissimo il pericolo che i fondamentali principi di anonimato, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nei concorsi pubblici, siano stati clamorosamente violati.

Allo stesso modo, si pensi a ciò che si è venuto a determinare nel corso della prova svoltasi presso l'Università di Roma Tor Vergata. In quest'ultimo caso, infatti, come sopra già ricordato, nel corso della prova, è stata data la possibilità ad un gruppo di studenti di medesima provenienza geografica, di sedersi liberamente senza posti assegnati, uno di fianco all'altro. Gli studenti non sono stati disposti nelle aule secondo l'ordine derivante dalla data di nascita. Ciò, in violazione dell'allegato 1, punto 9, lett. d) del D.M. n. 85/2014 - secondo il quale "*i candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli*" - e in violazione, in ultima analisi, dei principi di anonimato, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, a presidio dei quali la disposizione sopra citata è prevista. Tale violazione ha determinato la possibilità, per un numero rilevante di candidati, di collaborare nella risposta ai quesiti oggetto della prova. I candidati appartenenti a tale gruppo, infatti, sono risultati vincitori (con punteggi molto alti) del 45% dei posti messi a disposizione in quell'ateneo. Ed, invero, dei 179 studenti che sono stati ammessi al corso di laurea, ben 79 provenivano dalla provincia di Trapani.

4. – Indicazione dei controinteressati: tutti i soggetti ricoprenti la posizione dal n. 1 al n. 36791 della graduatoria impugnata, oltre a tutti i partecipanti con punteggio positivo non inseriti in graduatoria.

5. – Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (N. 9152/2014) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

6. – Con ordinanza n. 5243/2014 del TAR Lazio, Sezione Terza Bis (allegata al presente avviso), è stata autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.

Avv. Francesco Ciliberti

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E PRESSO LE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI
VIA ASQUINI, 11 – 33100 UDINE
TEL. 0432/506292 – FAX 0432/503015
e-mail francesco.ciliberti@outlook.com

7. – Il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, viene allegato al presente avviso.

8. L'elenco nominativo dei controinteressati viene allegato al presente avviso.

Udine, lì 28 novembre 2014

- Avv. Francesco Ciliberti -